



PROVINCIA DI FROSINONE

REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE DI UN ELENCO DI AVVOCATI FINALIZZATO AL CONFERIMENTO DI INCARICHI DI PATROCINIO LEGALE PER LA DIFESA E RAPPRESENZA IN GIUDIZIO

Approvato con Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 33 del 18/10/2019

Sommario

Art. 1 - Oggetto e Finalità	3
Art. 2 - Rappresentanza in giudizio	3
Art. 3 - Criteri generali	3
Art. 4 - Istituzione dell'elenco	4
Art. 5 - Modalità d'iscrizione	4
Art. 6 - Contenuto della domanda e requisiti di iscrizione.....	5
Art. 7 - Formazione e tenuta dell'elenco	7
Art. 8 - Validità dell'elenco	7
Art. 9 - Cancellazione dall'elenco	7
Art. 10 - Conferimento degli incarichi legali	7
Art. 11 - Descrizione del Servizio	8
Art. 12 - Corrispettivi per gli incarichi - Attività di domiciliazione.....	9
Art. 13 - Stipula del disciplinare	10
Art. 14 - Trattamento dei dati personali	10
Art. 15 - Pubblicità	10

ART. 1 - Oggetto e finalità

1. Il presente regolamento istituisce un elenco di avvocati del libero Foro, singoli o associati, di seguito "elenco", in cui iscrivere i professionisti ai quali affidare incarichi di rappresentanza e difesa in giudizio dell'Ente e del personale dipendente. In particolare, esso disciplina il conferimento degli incarichi di patrocinio legale secondo i criteri generali dell'azione amministrativa di imparzialità, trasparenza, parità di trattamento, proporzionalità, efficacia ed efficienza, nel rispetto dei principi di cui all'art. 4 del D.Lgs. n. 50 del 2016 (Nuovo Codice dei Contratti Pubblici).
2. In osservanza dei sopra richiamati principi, la Provincia di Frosinone è tenuta a definire le procedure di affidamento dei servizi legali di gestione del contenzioso, garantendo adeguate forme di pubblicità e di tutela della concorrenza.
3. E' consentito affidare incarichi professionali esterni soltanto per le prestazioni che non possono essere espletate dal personale dipendente per la concomitanza con altre indifferibili scadenze connesse a procedimenti/atti, per la notevole quantità di procedimenti in corso, per le questioni di particolare delicatezza e rilevanza o per la particolare tecnicità e complessità delle questioni trattate. E' altresì consentito affidare incarichi professionali esterni nei casi in cui sia inopportuno che la difesa della Provincia sia svolta dai legali interni a causa della sussistenza di ragioni di potenziale o reale incompatibilità o di conflitto di interessi.
4. Gli incarichi conferiti a professionisti esterni all'Ente, relativi alla richiesta di una consulenza, studio o ricerca, destinati a sfociare in un parere legale, restano disciplinati, ai sensi dell'art. 7, comma 6, del D.lgs n. 165/2001 e ss.mm.ii, dall'art. 110, comma 6, del D.lgs n. 267/00 nonché da apposito e separato regolamento di attuazione.

ART. 2 - Rappresentanza in giudizio

1. La rappresentanza in giudizio dell'Ente è riservata, fatta salva ogni diversa previsione statutaria, esclusivamente al Presidente della Provincia o, in caso di assenza o impedimento di questi, al vice Presidente.
2. La decisione in ordine alla necessità di attivarsi e/o resistere in giudizio è assunta con decreto presidenziale sulla base di una documentata proposta/relazione redatta dal Dirigente del settore cui afferisce - *ratione materiae* - la controversia, che evidenzia le ragioni sostanziali dell'Ente e contenga le valutazioni sull'opportunità di agire o resistere in giudizio. Alla relazione devono, altresì, essere allegati gli elementi necessari per predisporre gli atti difensivi.
3. La scelta del professionista è di competenza del dirigente dell'Ufficio del contenzioso, che vi provvederà, mediante determinazione dirigenziale contenente sintetica motivazione, in relazione ai principi e criteri di cui all'art.10 del presente regolamento
4. Sono vietate le liti temerarie, le quali rappresentano solo fonti di danno per la Provincia.
5. Il Presidente conferisce il patrocinio, attraverso la sottoscrizione della procura alle liti, al legale che sarà prescelto attraverso le procedure indicate nel presente regolamento.

ART. 3 - Criteri generali

1. L'affidamento degli incarichi legali deve essere effettuato nel rispetto dei principi che il D. Lgs. 18.04.2016 n. 50, "Codice dei Contratti Pubblici" stesso stabilisce, all'art. 4, per detti contratti e, cioè: economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, pubblicità.
2. L'attività finalizzata alla individuazione di un professionista cui affidare l'incarico di patrocinio, è regolata dalle norme del presente regolamento.

ART. 4 - Istituzione dell'elenco

1. Per l'affidamento degli incarichi legali è istituito apposito elenco aperto ai professionisti, singoli o associati, esercenti l'attività di assistenza e patrocinio dinanzi a tutte le magistrature, la cui tenuta è demandata al Dirigente competente per il Servizio Legale.

2. L'elenco è unico ed è suddiviso nelle seguenti sezioni distinte per tipologia di contenzioso:

- Sezione A - Contenzioso amministrativo e attività stragiudiziale;
- Sezione B - Contenzioso civile e attività stragiudiziale;
- Sezione C - Contenzioso tributario e attività stragiudiziale;
- Sezione D - Contenzioso del lavoro e assimilabile per materia e/o per rito, con particolare riferimento al pubblico impiego e attività stragiudiziale;
- Sezione E - Contenzioso penale (comprensivo delle costituzioni di parte civile per conto dell'Ente) e attività stragiudiziale.

All'interno di ogni singola Sezione, saranno altresì previste due Sottosezioni: la prima per i praticanti abilitati al patrocinio e avvocati iscritti all'albo da meno di due anni, la seconda per gli avvocati abilitati al patrocinio dinanzi le Magistrature Superiori.

3. Ciascun professionista può essere inserito nell'elenco per un massimo di tre specializzazioni.

4. In via di prima attuazione, l'iscrizione all'elenco sarà preceduta dalla pubblicazione sull'Albo Pretorio *on line* e sul sito istituzionale dell'Ente di apposito avviso. Trattandosi di elenco aperto, l'iscrizione allo stesso non è soggetta a termini di scadenza.

5. Successivamente alla fase istitutiva, il suddetto elenco sarà soggetto a revisione periodica, mediante aggiornamento delle istanze di iscrizione, previo esame delle stesse, ed ogni qualvolta sia necessario.

6. I nominativi dei professionisti richiedenti, ritenuti idonei, sono inseriti nell'elenco in ordine alfabetico. L'iscrizione nell'elenco non costituisce, in alcun modo, giudizio di idoneità professionale né graduatoria di merito.

7. In via del tutto eccezionale e dandone adeguata motivazione, la Provincia ha la facoltà di affidare incarichi legali a professionisti non inseriti nell'elenco per giudizi di rilevante importanza e/o complessità che richiedano prestazioni professionali di altissima specializzazione.

8. L'elenco potrà essere, altresì, utilizzato nei casi di affidamento di incarichi di difesa di dipendenti o amministratori dell'Ente soggetti a procedimenti giudiziari per ragioni di servizio, con efficacia non vincolante. In tal caso la scelta, tra gli iscritti nell'elenco, del professionista da parte del dipendente o amministratore, impregiudicata la valutazione sulla sussistenza di un conflitto di interessi tra la condotta del dipendente e l'Amministrazione, costituisce anche espressione del "comune gradimento" di cui all'art. 28 del CCNL del 14.09.2000.

ART. 5 - Modalità d'iscrizione

1. L'iscrizione nell'elenco ha luogo su domanda del professionista interessato, singolo o associato, con l'indicazione delle sezioni dell'elenco cui chiede di essere iscritto in relazione alla professionalità e/o specializzazione risultante dal proprio curriculum.

2. Non è consentito, a pena di esclusione, ad uno o più professionisti che facciano parte di uno studio associato o di una società di professionisti essere iscritto all'elenco singolarmente e, contemporaneamente, come rappresentante di uno studio associato o di una società.

3. Per gli studi professionali associati è necessario allegare una scheda informativa ed i *curricula* di ciascun componente cui potranno essere conferiti incarichi.
4. Lo studio associato o la società di professionisti deve indicare la composizione del gruppo di lavoro che intende impegnare per l'Ente ed ha, altresì, l'obbligo di comunicare tempestivamente all'Ente medesimo qualunque variazione riguardante i componenti dello studio, dell'associazione, ovvero del gruppo di lavoro.
5. L'inserimento nell'elenco avviene, in tal caso, indicando la denominazione dello studio associato o della società di professionisti ed i nomi dei professionisti coinvolti.
6. L'iscrizione resta subordinata alla veridicità di quanto dichiarato. La Provincia si riserva, inoltre, di verificare in ogni momento il permanere delle condizioni che hanno consentito l'iscrizione.

ART. 6 - Contenuto della domanda e requisiti di iscrizione

1. La domanda per essere inseriti nell'elenco va presentata con le modalità indicate in apposto avviso di selezione, sottoscritto e pubblicato dal Dirigente competente per il Servizio Legale.
2. Nella domanda l'interessato deve indicare il settore giuridico/legale corrispondente ad almeno una delle Sezioni indicate nell'art. 4 del presente regolamento.
3. La domanda d'iscrizione, deve altresì contenere le dichiarazioni relative ai seguenti stati o fatti:
 - a) cognome, nome, luogo, data di nascita e luogo di residenza, codice fiscale e recapito telefonico, Pec;
 - b) il possesso della cittadinanza italiana, fatte salve le equiparazioni previste dalla normativa vigente;
 - c) il godimento dei diritti civili e politici;
 - d) l'iscrizione nelle liste elettorali del comune di residenza;
 - e) l'iscrizione all'Albo Professionale degli Avvocati, la data di prima iscrizione e le successive variazioni, ai fini dell'individuazione della sezione o sottosezione dell'Albo, per la quale hanno titolo ad iscriversi;
 - f) l'iscrizione all'Albo speciale degli Avvocati abilitati al patrocinio innanzi alle Giurisdizioni superiori (per coloro che siano in possesso di tale iscrizione o che aspirino ad assumere la difesa dell'Ente avanti le stesse);
 - g) l'assenza di situazioni di incompatibilità con la Pubblica Amministrazione precedente e l'assenza di cause ostative a contrarre con la Pubblica Amministrazione previste dalla normativa vigente in materia;
 - h) l'assenza di condanne penali e/o provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni;
 - i) di non aver commesso, nell'esercizio della propria attività professionale errore grave, accertato con qualsiasi mezzo di prova e di non essersi reso colpevole di gravi illeciti professionali;
 - j) il possesso della particolare e comprovata esperienza in relazione alle materie per le quali si chiede l'iscrizione;
 - k) di non essersi reso colpevole di false dichiarazioni;
 - l) di rispettare gli obblighi deontologici di riservatezza in merito alle questioni ed alle materie trattate per conto della Provincia;
 - m) di non rivestire cariche elettive presso Pubbliche Amministrazioni ovvero di rivestire cariche elettive presso pubbliche amministrazioni, fatto salvo quanto disposto dall'art. 5, comma 5, del D.L. n. 78/2010, che introduce il principio di gratuità di tutti gli incarichi conferiti dalle pubbliche amministrazioni ai titolari di cariche elettive;

- n) l'assenza di conflitto di interesse con la Provincia di Frosinone consistente, in particolare, nel non patrocinare cause attualmente pendenti contro l'Ente e nell'impegnarsi a non assumere, né direttamente, né per interposta persona, rapporti di patrocinio contro l'Ente stesso per tutta la durata dell'iscrizione all'elenco e dell'eventuale affidamento di un incarico professionale (nel qual caso si procederà alla cancellazione dall'elenco stesso) e per i sei mesi successivi;
- o) di non essere titolari, amministratori o dipendenti con poteri di rappresentanza o di coordinamento in società, enti o istituti che hanno rapporti con la Provincia di Frosinone, nascenti da appalti di opere, servizi o forniture;
- p) di non essere consulente legale, amministrativo o tecnico dei soggetti di cui alla precedente lettera o), con rapporto di collaborazione continuativo;
- q) di essere consapevole che l'iscrizione nell'elenco non comporta l'assunzione di alcun obbligo specifico da parte dell'amministrazione, né l'attribuzione di alcun diritto in ordine all'eventuale conferimento dell'incarico;
- r) di essere edotto degli obblighi derivanti dal codice di comportamento adottato dall'Amministrazione Provinciale con deliberazione del Commissario Straordinario n. 93 del 16.05.2014 reperibile all'indirizzo internet www.provincia.fr.it e di impegnarsi, in caso di affidamento di un incarico, ad osservare il suddetto codice, pena la risoluzione del contratto;
- s) di essere informato, ai sensi e per gli effetti delle disposizioni di cui al Regolamento UE 2016/679, così come modificato dal D. Lgs. 101/2018, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale le dichiarazioni vengono rese, nel rispetto dei principi indicati nello stesso decreto.

4. Nella domanda dovrà essere contenuta espressa dichiarazione di presa conoscenza e accettazione delle condizioni di cui al presente regolamento e di tutti gli atti del procedimento.

5. Il professionista dovrà altresì indicare i recapiti (domicilio, tel., fax, pec), presso i quali verrà fatta, ad ogni effetto, ogni necessaria comunicazione.

6. Tutte le suddette dichiarazioni dovranno essere rese con le modalità di cui al DPR 28.12.2000, n. 445 e ss.mm.ii..

7. Il venir meno di una delle suindicate condizioni comporta l'automatica decadenza dall'iscrizione.

8. La scelta avverrà secondo criteri di rotazione, proporzionalità, congruità, trasparenza ed imparzialità.

9. Alla domanda deve essere allegata la seguente documentazione:

- copia del documento di identità (fronte retro) in corso di validità;
- copia del codice fiscale;
- copia firmata del *curriculum* professionale, con esplicita dichiarazione di consenso al trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento UE 2016/679, così come modificato dal D. Lgs. 101/2018, dal quale risulti la capacità tecnica del professionista e i titoli di studio conseguiti.

ART. 7 - Formazione e tenuta dell'elenco

1. Il Dirigente competente per il Servizio Legale, mediante gli uffici amministrativi competenti, cura le attività di ricezione e istruttoria delle domande pervenute ai fini della formazione e tenuta dell'elenco, nel rispetto di quanto previsto dal presente regolamento.

2. L'elenco è predisposto in ordine alfabetico e distinto per materie.
3. L'Ente si riserva periodicamente di effettuare verifiche per l'accertamento di quanto autocertificato e procede all'aggiornamento dell'elenco, garantendo l'informativa agli interessati.

ART. 8 - Validità dell'elenco

1. L'elenco è aperto per cui non vi sono termini di scadenza per la presentazione delle istanze di iscrizione.

ART. 9 - Cancellazione dall'elenco

1. La cancellazione dall'elenco dei soggetti iscritti avviene nel caso di:
 - a) mancanza o falsa dichiarazione in ordine alla sussistenza dei requisiti d'iscrizione;
 - b) mancata comunicazione della perdita dei requisiti posseduti e dichiarati;
 - c) rifiuto per due volte, senza giustificato motivo, dell'incarico, a seguito dell'affidamento, o reiterato mancato riscontro della richiesta di preventivo, nel corso di uno stesso anno;
 - d) risoluzione per non avere assolto con puntualità e diligenza il precedente incarico affidato;
 - e) sussistenza di una causa di incompatibilità (come ad esempio l'assunzione di rapporti di patrocinio o l'instaurazione di vertenze contro la Provincia in costanza di iscrizione all'elenco);
 - f) espressa richiesta da parte del professionista.
2. La cancellazione dall'elenco è comunicata dall'Ente al professionista tramite Pec.
3. Una nuova iscrizione non può essere presentata prima che sia decorso un anno dall'avvenuta cancellazione.

ART. 10 - Conferimento degli incarichi legali

1. Il conferimento a professionisti esterni può aver luogo, solo dopo aver accertato l'impossibilità da parte del personale interno a svolgere l'incarico. In tal caso, il legale verrà individuato secondo il criterio della rotazione, previa acquisizione di due o più preventivi. Per le cause di valore superiore a 520.000,00 euro, si procederà, in ogni caso, a richiedere almeno tre preventivi a professionisti presenti nell'elenco e la difesa dell'Ente sarà affidata al professionista che avrà proposto il ribasso maggiormente congruo in relazione alla complessità e al valore della causa.
2. Una volta costituito l'elenco dei legali e le relative sezioni, fermo restando quanto previsto dall'art.4, comma 7, per giudizi di rilevante importanza e/o complessità che richiedano prestazioni professionali di altissima specializzazione, la scelta dei legali incaricati della rappresentanza e difesa della Provincia di Frosinone verrà operata ordinariamente tenendo conto dei seguenti principi e criteri:
 - materia nella quale verte l'incarico da affidare;
 - specializzazione necessaria allo svolgimento dell'incarico, risultante dal curriculum professionale, valutata in relazione all'importanza del giudizio;
 - principio di rotazione tra gli iscritti all'elenco, all'interno dei vari settori;
 - miglior offerta economica tra i preventivi posti in comparazione.
3. Laddove i termini processuali della controversia impongano di nominare con somma urgenza un patrocinante dell'Ente o nei casi di evidente consequenzialità (es. gravami) o complementarità con altri incarichi già espletati precedentemente aventi lo stesso oggetto,

anche al fine del mantenimento, ove tecnicamente possibile, di tutti i gradi di giudizio in capo ad un unico legale, si provvederà con affidamento dell'incarico diretto, in conformità ai parametri ministeriali.

4. Al momento dell'eventuale proposta di incarico da parte della Provincia, il professionista dovrà far pervenire all'ente dichiarazione formale di accettazione e dichiarazione del permanere dei requisiti minimi richiesti.

5. Il conferimento dell'incarico verrà perfezionato con la sottoscrizione di apposito disciplinare di patrocinio.

ART. 11 - Descrizione del servizio

1. I professionisti incaricati della difesa dell'Ente, oltre a svolgere tutti i compiti connessi alla rappresentanza in giudizio, nel rispetto dei vincoli di mandato, dovranno garantire, senza ulteriori oneri a carico della Provincia, le seguenti specifiche attività ritenute essenziali ai fini dell'inserimento nell'elenco:

- definizione delle linee difensive in accordo con gli Uffici preposti della Provincia di Frosinone;
- portare a conoscenza delle strutture sopra richiamate, con debito anticipo, i contenuti degli scritti difensivi;
- aggiornare costantemente lo stato delle procedure giudiziarie, con invio di tutta la documentazione afferente al contenzioso;
- assicurare la propria disponibilità ad effettuare, se necessario e richiesto dall'Ente, incontri presso la sede dell'Ente stesso;
- fornire parere scritto, in caso di richiesta, ai fini della valutazione dell'opportunità/convenienza dell'eventuale proposizione di appello o ricorso per Cassazione o, comunque, in generale, impugnazione dei provvedimenti emanati nel contenzioso assegnato;
- predisporre e, allo scopo, fornire parere scritto, in ordine all'eventuale proposta di transazione giudiziale, se ritenuto utile e vantaggioso per l'Ente;
- provvedere a richiedere alla controparte le somme eventualmente liquidate in sentenza in favore della Provincia di Frosinone, trasmettendo a quest'ultima, nell'eventualità del mancato recupero, tutto quanto occorre per il recupero coattivo;
- garantire la propria personale reperibilità anche attraverso la comunicazione del proprio numero di telefono cellulare;
- non proporre azioni legali, né vertenze di alcun genere, in nome e/o per conto altrui contro la Provincia di Frosinone per tutta la durata dell'iscrizione all'elenco e dell'eventuale rapporto instaurato. Tale obbligo è anche esteso ai legali che facciano parte di una stessa società o associazione professionale del richiedente;
- assolvere con diligenza e puntualità l'incarico affidato.

ART. 12 - Corrispettivi per gli incarichi - Attività di domiciliazione

1. Il corrispettivo è determinato in maniera omnicomprensiva, fissa ed invariabile per l'intero giudizio, tenendo presente l'oggetto e la complessità della controversia.

2. La determinazione del compenso professionale è stabilita in ragione dei parametri di cui al DM 37/2018, Regolamento recante modifiche al Decreto 10.03.2014 n. 55, concernente la determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense ai sensi dell'art. 13 comma 6 della legge 31 dicembre 2012, n. 247, al quale espressamente si

rinvia, tenendo conto di criteri generali di riduzione della spesa ovvero di offerta economicamente più vantaggiosa.

3. La misura del compenso, consensualmente quantificato, viene resa nota alla Provincia con un preventivo di spesa.

4. L'eventuale corresponsione di un acconto del 50% al momento della costituzione, nonché la liquidazione del saldo finale, dovrà avvenire previa presentazione di fattura elettronica in conformità alla normativa vigente. Contestualmente alla trasmissione della richiesta di pagamento, qualora il professionista non vi abbia già provveduto, dovranno essere trasmessi tutti gli atti difensivi. E' fatta salva la possibilità di accorpate in una sola fattura pro-forma le prestazioni di più fasi. Per gli incarichi nei quali le competenze professionali non superano l'importo complessivo di Euro 1.500,00 non si darà luogo ad acconti.

5. Il compenso pattuito comprende l'intero corrispettivo per la prestazione professionale, incluse le attività accessorie della stessa ed il rimborso delle spese direttamente connesse alla prestazione stessa, analiticamente documentate.

6. Al fine di mantenere il controllo della spesa, il legale si obbliga, altresì, ad astenersi dall'espletare prestazioni professionali non coperte da regolari preventivi impegni, pena il mancato pagamento.

7. Allorquando, eccezionalmente, si presenti la necessità di svolgere prestazioni non comprese nel preventivo pattuito, il legale, durante l'esercizio finanziario in cui si presenta l'evento, dovrà tempestivamente avvertire l'amministrazione in modo tale da consentire, valutata la situazione, di assumere ulteriore impegno di spesa per consentire il prosieguo dell'incarico. In assenza di conferma del preventivo integrativo, il legale potrà rinunciare al mandato dandone comunicazione scritta all'Ente.

8. Non sono dovute competenze nell'ipotesi in cui la causa, per la quale è conferito al professionista il mandato di difesa e patrocinio in giudizio, non sia stata iscritta a ruolo. In caso di rinuncia al mandato o di abbandono della causa sono riconosciute le competenze spettanti per l'attività effettivamente svolta fino al momento della rinuncia al mandato o dell'abbandono o estinzione del giudizio.

9. In caso di estinzione anticipata del giudizio l'importo complessivo richiesto verrà corrisposto in proporzione all'attività effettivamente espletata.

10. In caso di successione di tariffe professionali, la tariffa applicabile sarà quella che vige alla data di liquidazione (Cass. Civ., sez. II, sentenza n. 16851/2012), ferma restando l'applicazione della percentuale di sconto pattuita.

11. In caso di studi associati o società di professionisti, il corrispettivo sarà comunque e sempre determinato come se l'attività fosse svolta da un unico professionista. In caso di incarico congiunto la parcella sarà comunque unica.

12. Nel caso in cui per lo svolgimento dell'attività sia necessario avvalersi di un avvocato domiciliatario, vi provvederà il professionista incaricato anche in ordine al corrispettivo dovutogli.

ART. - 13 - Stipula del disciplinare d'incarico

1. Il rapporto tra la Provincia ed il professionista individuato è regolato da apposito contratto stipulato al momento del conferimento dell'incarico.

ART. 14 - Trattamento dei dati personali

1. Il trattamento dei dati personali avviene nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente in materia di protezione dei dati personali, in particolare dalle disposizioni di cui al Regolamento UE 2016/679, così come modificato dal D. Lgs. 101/2018.

ART. 15 - Pubblicità

1. Il presente regolamento entra in vigore a seguito della esecutività del decreto presidenziale che lo approva.